DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 maggio 1976

che autorizza la Repubblica italiana ad adottare talune misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(76/446/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 3,

vista la decisione della Commissione dell'8 maggio 1974, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando che la situazione della bilancia dei pagamenti della Repubblica italiana che ha determinato, in virtù dell'applicazione dell'articolo 108, paragrafo 3, la suddetta decisione, dopo aver registrato una relativa ripresa, che ha consentito di limitare le misure di salvaguardia agli investimenti all'estero, accusa di nuovo un improvviso peggioramento, fortemente aggravato da movimenti speculativi ;

considerando che tale peggioramento determina un rapido ed eccessivo deprezzamento della lira, tale da compromettere seriamente il funzionamento del mercato comune e rende pertanto necessaria l'adozione di misure urgenti ;

considerando che con la direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1974, è stato concesso, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, un concorso finanziario a medio termine ; che questa forma di concorso reciproco resta in vigore ;

considerando inoltre che un aiuto finanziario supplementare è stato accordato alla Repubblica italiana sotto forma di concessione di prestiti comunitari con la decisione del Consiglio, del 15 marzo 1976 (76/322/CEE) ;

considerando che questi aiuti finanziari non hanno consentito, da soli, di arrestare il deprezzamento della lira ; che di conseguenza devono essere adottate misure efficaci, ma a carattere temporaneo, destinate essenzialmente ad assorbire una parte considerevole delle liquidità monetarie ;

considerando che è pertanto opportuno autorizzare la Repubblica italiana a reintrodurre un meccanismo di deposito infruttifero in contante esteso a tutte le operazioni che implichino l'acquisto di divise,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica italiana è autorizzata ad esigere, in occasione di ogni acquisto di divise ed ogni accredito di conti esteri in lire, un deposito infruttifero in contante presso la Banca d'Italia per un periodo di 3 mesi ; l'ammontare del deposito non può superare il 50 % dell'importo dell'operazione.

Articolo 2

La Repubblica italiana vigila a che l'Italia svincoli il deposito bancario, immediatamente e senza formalità, alla scadenza del periodo di tre mesi a decorrere dalla data del deposito.

Articolo 3

Le difficoltà che potrebbero sorgere in sede di applicazione delle misure autorizzate formano oggetto di un esame in comune fra la Repubblica italiana e la Commissione.

Articolo 4

La Commissione vigila sull'osservanza delle disposizioni della presente decisione.

Articolo 5

La Commissione si riserva di modificare o di abrogare la presente decisione prima della data prevista dall'articolo 6, qualora dovesse constatare che i presupposti che l'hanno motivata siano mutati o che i suoi effetti abbiano un carattere più restrittivo di quanto non richieda l'obiettivo perseguito o implichino conseguenze particolarmente gravi per gli scambi commerciali, in particolare per quanto riguarda i prodotti agricoli soggetti ad un'organizzazione comune di mercato.

Articolo 6

L'autorizzazione ad esigere il deposito concessa con la presente decisione spira il 5 agosto 1976.

Articolo 7

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 1976.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI